

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SCUBACUA

TITOLO I ASSOCIAZIONE

Art.1

1. E' costituita una associazione subacquea dilettantistica, ai sensi dell'art. 18 della Costituzione Italiana e degli art. 36 e s.s. cod. civ. denominata A.S.D. SCUBACQUA
2. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, tutti i soci hanno uguali diritti e doveri, e godono del pieno rispetto dell'elettorato attivo e passivo
3. L'associazione ha sede in Torino, Via Nicola Fabrizi 4. Potranno essere istituite anche sedi distaccate, al fine del raggiungimento degli scopi sociali
4. L'associazione non ha scopo di lucro, è apolitica, aconfessionale e agisce nel pieno rispetto delle ideologie politiche e di fede di ciascun socio
5. L'associazione ha durata illimitata: lo scioglimento viene deliberato dall'assemblea straordinaria

Art.2

6. L'associazione aderisce al Movimento Sportivo Popolare Italia (in sigla MSP Italia) ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI il 13 aprile 1984 e dal ministero dell'interno quale ente nazionale con finalità assistenziali nel 1989, iscritto con DM 21 novembre 2002 al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, nonché ente membro del MSP Europeo

Art.3

1. L'associazione ha le seguenti finalità:
 - a) Lo sviluppo e la diffusione di attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della "subacquea" tramite corsi di tutti i livelli, immersioni guidate, attività di snorkeling, organizzazione di viaggi subacquei;
 - b) Lo sviluppo e la diffusione dell'attività subacquea verso i soggetti più deboli, giovani, anziani, persone svantaggiate e diversamente abili;
 - c) Organizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive e culturali in genere, sia in ambienti pubblici, sia privati;
 - d) Adesione in Italia ed all'estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;
 - e) Organizzazione e promozione di convegni, congressi, tavole rotonde, fiere, meeting, viaggi, corsi di formazione professionale senza scopo di lucro, centri di studio ed addestramento nel settore sportivo, educativo, ricreativo, turistico e culturale in genere
 - f) Pubblicazione e diffusione di riviste, opuscoli, prontuari, connessi all'attività sportiva e culturale in genere;
 - g) Svolgimento di attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente l'attività sportiva e culturale in genere
 - h) Partecipazione ad altre associazioni o enti sportivi e culturali in genere
 - i) Compimento di ogni operazione economica e finanziaria, immobiliare e mobiliare ritenuta utile al raggiungimento delle finalità associative

TITOLO II SOCI

Art.4

1. Possono far parte dell'associazione le persone fisiche che siano interessate all'attività svolta dalla stessa
2. L'associazione è composta di:
 - a) Soci fondatori, che sono coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'associazione;
 - b) Soci effettivi, che sono coloro i quali hanno richiesto di far parte dell'associazione al fine di svolgere le attività previste dal presente statuto e la cui domanda sia stata accettata dal consiglio direttivo o da un socio a ciò delegato;
 - c) Soci onorari e/o benemeriti, i quali sono nominati tali per particolari benemeritenze acquisite nel settore dello sport e della cultura. La loro nomina, proposta dal presidente, dovrà essere approvata e ratificata dall'assemblea dei soci. Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto. Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa

Art.5

1. Per ottenere l'ammissione come socio ogni aspirante dovrà presentare domanda al consiglio direttivo, nella quale dovrà indicare le generalità complete, con codice fiscale, dichiarando altresì di aver preso visione dell'atto costitutivo e del presente statuto e di accettarli incondizionatamente
2. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne
3. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata

Art.6

1. I soci sono tenuti all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere regolarmente adottate dall'associazione partecipando alle attività prescelte, alle riunioni ed alle manifestazioni promosse dall'associazione.
2. Tutti i soci maggiorenni godono al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento

Art.7

1. I soci cessano di far parte dell'associazione per:
 - a) Recesso;
 - b) Morosità, qualora il socio non abbia provveduto al pagamento delle quote associative entro la scadenza prevista dai regolamenti
 - c) Esclusione, qualora il socio, con il suo comportamento, si sia posto in contrasto con le finalità e gli scopi dell'associazione, oppure fomentando dissidi e disordini fra gli associati
2. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea. La relativa delibera dovrà essere comunicata tempestivamente a mezzo posta al socio
3. Il socio escluso non può essere riammesso a meno che l'esclusione non sia dovuta al mancato pagamento delle quote sociali, in tal caso egli potrà essere riammesso, previo versamento delle quote arretrate
4. Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote già versate né ad indennità di alcun titolo. Il socio che recede deve comunque regolarizzare ogni eventuale sua posizione debitoria

TITOLO III: ENTRATE – PATRIMONIO SOCIALE – RENDICONTO

Art.8

1. Le entrate dell'associazione sono costituite da:
 - a) Quote associative;
 - b) Contributi ed elargizioni di soci, terzi ed enti pubblici o privati
 - c) Ogni altra entrata che concorra ad incrementare i fondi sociali
2. La quota o il contributo associativo sono intransmissibili e non rivalutabili.

Art.9

1. Il patrimonio sociale è costituito da da:
 - a) Materiale ed attrezzi sportivi;
 - b) Tutti gli altri beni mobili ed immobili appartenenti all'associazione

Art.10

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione
2. Gli eventuali avanzi di gestione saranno tassativamente devoluti alla Fondazione Project Aware con sede in Svizzera
3. Il rendiconto annuale dell'associazione deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale
4. Il rendiconto deve essere fatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati
5. Una copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione

TITOLO IV: ORGANI SOCIALI

Art.11

1. Gli organi dell'associazione sono
 - a) L'assemblea dei soci
 - b) Il consiglio direttivo
 - c) Il presidente
2. Le prestazioni di tutti i componenti gli organi sociali sono a titolo gratuito ed onorifico salvo il rimborso delle spese sostenute dai membri del consiglio direttivo nell'espletamenti di specifici incarichi loro conferiti dal consiglio stesso

Art.12

1. L'assemblea dei soci è il massimo organo dell'associazione. Essa rappresenta la totalità dei soci e le sue delibere vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti
2. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante comunicazione scritta, per lettera, elettronica (sul sito web dell'associazione) o affissione sulla bacheca dell'associazione. Nell'avviso di convocazione, firmato dal presidente dell'associazione, devono essere indicati l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora fissati, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.13

1. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione, che ha luogo almeno un'ora dopo quella fissata in prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
2. All'assemblea partecipano tutti i soci iscritti nei libri sociali ed in regola con il pagamento delle quote sociali. Avranno diritto al voto solo gli associati maggiorenni.
3. L'assemblea delibera con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti
4. Ogni socio nelle assemblee ordinarie e straordinarie ha diritto a un voto. Non è ammessa la rappresentanza a mezzo delega.

Art.14

1. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente dell'associazione
2. Il presidente dell'assemblea nomina il segretario, ove necessario due scrutatori
3. L'assemblea vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto. Per l'elezione delle cariche sociali si procede, di norma a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea non deliberi di procedere con altra forma di votazione
4. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'assemblea e raccolte in apposito registro numerato in ciascun foglio

Art.15

1. L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale
2. Sono compiti dell'assemblea ordinaria:
 - a) L'approvazione del rendiconto annuale;
 - b) L'elezione quadriennale dei membri del consiglio direttivo
 - c) L'approvazione della relazione del presidente sull'attività svolta dall'associazione nell'esercizio precedente
 - d) La discussione e l'approvazione di tutti gli argomenti che non siano di competenza dell'assemblea straordinaria sottoposti al suo esame su delibera del consiglio direttivo.

Art.16

1. L'assemblea straordinaria è convocata dal presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, la stessa deve essere convocata quanto ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei membri del consiglio direttivo o da un quinto dei soci
2. L'assemblea straordinaria delibera:
 - a) Sulle modifiche dello statuto dell'associazione
 - b) Sullo scioglimento dell'associazione
3. L'assemblea delibera con una maggioranza dei 2/3 dei presenti

Art.17

1. Il consiglio direttivo è composto da tre o cinque membri, compreso il presidente, eletti dall'assemblea tra i soci dell'associazione in regola con il pagamento della quota sociale.
2. Il consiglio direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili
3. Il consiglio direttivo entro sette giorni dall'elezione elegge nel suo seno il presidente, il vicepresidente, il segretario e i due consiglieri (nei casi di consiglio a cinque). In caso di dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo decide la sua reintegrazione con il primo dei non eletti
4. In ogni caso il numero dei componenti il consiglio direttivo non può ridursi a meno di tre.
5. Le riunioni del consiglio direttivo sono indette dal presidente ogni qualvolta ritenga opportuno o su domanda di almeno la metà più uno dei consiglieri. Esso deve, comunque, essere riunito almeno ogni sei mesi.
6. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere del consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti
7. Il sistema di votazione può essere palese o a scrutinio palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del presidente, in quelle segrete la parità comporta il riesame della proposta. Non è ammessa delega.

Art.18

1. Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione. Spetta, pertanto, al consiglio, a puro titolo esemplificativo
 - a) Curare l'esecuzione delle delibere dell'assemblea
 - b) Amministrare con oculatazza i beni dell'associazione e quelli dalla stessa detenuti, a qualsiasi titolo
 - c) Applicare e far rispettare le norme dello statuto e del regolamento interno dell'associazione
 - d) Redigere e modificare il regolamento interno dell'associazione che non deve essere in contrasto con le norme del presente statuto
 - e) Stabilire le quote sociali e le eventuali contribuzioni straordinarie per particolari esigenze economiche
 - f) Deliberare circa l'ammissione e l'esclusione di soci e sull'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal presente statuto e dal regolamento
 - g) Redigere il rendiconto economico
 - h) Istituire eventuali sezioni in altre città
 - i) Nominare eventuali commissioni tecniche, conferire incarichi e deleghe
 - j) Compiere tutti gli atti che concorrono al raggiungimento degli scopi sociali e che non siano riservati all'assemblea o al presidente.

Art.19

1. Il presidente dell'associazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale; viene eletto tra i componenti del consiglio direttivo, dura in carica un quadriennio e può essere rieletto
2. Il presidente sovrintende all'attività sociale di ogni settore, in conformità alle delibere dell'assemblea dei soci, convoca il consiglio direttivo, ne presiede le riunioni e ne firma le delibere
3. Il presidente firma il bilancio preventivo e il rendiconto annuale da presentare all'assemblea, convoca e dichiara aperte le assemblee
4. In caso di necessità, il presidente può provvedere in materia di competenza del consiglio direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del consiglio stesso nella prima riunione che deve avvenire non oltre novanta giorni dalla emissione del provvedimento
5. In caso di dimissioni del presidente, lo stesso rimane in carica temporaneamente per l'ordinaria amministrazione.

TITOLO V: AZIONI DISCIPLINARI

Art.20

1. Nei confronti dei soci dell'associazione, i quali tengano una condotta non conforme ai principi di lealtà sportiva, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari
 - a) Deplorazione
 - b) Sospensione
 - c) Radiazione
2. Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal consiglio direttivo. La sanzione della radiazione decisa dal consiglio direttivo per diventare definitiva deve essere ratificata dall'assemblea ordinaria dei soci

TITOLO VI: SEDI OPERATIVE DISTACCATE

Art.21

1. L'associazione può istituire sedi operative distaccate su delibera del consiglio direttivo
2. Le sedi operative distaccate saranno gestite da un socio, nominato responsabile di quella sede, ogni socio può dirigere una sola sede distaccata
3. Le sedi operative distaccate hanno propria autonomia gestionale, possono autonomamente svolgere le attività nel pieno rispetto dei principi normativi e secondo le finalità del presente Statuto

Art.22

1. Le sedi operative distaccate trasmettono alla sede centrale le richieste di adesione in ogni parte, per l'approvazione da parte del consiglio direttivo e il rilascio della tessera socio che riporterà la denominazione anche della sede distaccata
2. I soci di tutte le sedi distaccate avranno il diritto di partecipare alle attività di ogni sede distaccata, essendo innanzitutto soci dell'associazione unica
3. Ogni sede operativa distaccata terrà un apposito elenco soci separato che sarà aggiornato e trasmesso a cura del responsabile trimestralmente alla sede centrale

Art.23

1. Ogni sede operativa distaccata ha una propria autonomia finanziaria nella gestione delle attività sociali
2. Le quote sociali di adesione saranno incassate direttamente dalla sede centrale per il ripiano delle spese generali e di emissione delle tessere sociali
3. Ogni sede operativa distaccata redigerà un proprio rendiconto a cura del responsabile che verrà trasmesso alla sede centrale entro il 31 gennaio di ogni anno, approvato dal consiglio direttivo e inserito nel rendiconto generale consolidato
4. Se il rendiconto non sarà redatto in conformità alle norme di legge, nel pieno rispetto della trasparenza economico-finanziaria e in assoluto rispetto delle finalità del presente statuto, il consiglio direttivo nel non approvare tale rendiconto determinerà la chiusura immediata della sede operativa distaccata, e i soci di tale sede distaccata saranno accorpati alla sede centrale

Art.24

1. Il consiglio direttivo controlla l'operato delle sedi operative distaccate e dei loro responsabili
2. Il consiglio direttivo può adottare un provvedimento di chiusura della sede operativa distaccata per gravi violazioni etiche, violazioni alle norme di legge e al presente statuto, o per bocciatura del rendiconto annuale
3. Il provvedimento di chiusura della sede operativa determina automaticamente la radiazione del responsabile di tale sede, da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea dei soci
4. I soci delle sedi operative distaccate eventualmente chiuse saranno accorpati all'elenco soci della sede centrale

TITOLO VII: CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.25

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste da MSP Italia
2. In tutti i casi in cui non fosse possibile, per qualsivoglia motivo, comporre il collegio arbitrale secondo le indicazioni del suddetto ente, questo sarà composto da n° tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal presidente del tribunale di Torino
3. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di avere subito pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'arbitrato avrà sede in Torino e il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

TITOLO VIII: SCIoglimento – DISPOSIZIONI FINALI

Art.26

- In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità o di beneficenza, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo, in ogni caso, diversa destinazione imposta dalla legge

Art.27

- Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto o nel regolamento redatto dal consiglio direttivo, in conformità ai principi statutari, si osservano le disposizioni di legge e, se applicabili, le norme stabilite da CONI e da MSP Italia

[Handwritten signature]



Registrato a Torino Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROV. LE I DI TORINO - UFF. TERRITORIALE TORINO 3

Il 14-4-11 Serie 3 n. 4420

vorsati € 172,96

€ Centosettantadue / 96

di cui per diritti 4,96

IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO

